

## TRIBUNALE ROMA

31 MARZO 2003

GIUDICE: IOFRIDA

PARTI: JUVENTUS F.C.

MILAN A.C.

H 3G

(avv.ti Gambino, Arossa,  
Bonomo)

TIM

(avv. ti Ruffolo, Libonati)

ANSA

(avv.ti C.Consolo, Cicconi)

**Spettacolo • Incontro di calcio • Sfruttamento delle immagini • Riproduzione su servizi di telefonia mobile • Mancato consenso della società sportiva • Diritto di accesso alle fonti di informazione • Non sussiste • Illecito concorrenziale • Sussiste**

*La diffusione su servizi di telefonia mobile di immagini di un incontro sportivo contempora-*

*nea al suo svolgimento senza il consenso della società sportiva che detiene i diritti sull'incontro non è legittimata da un preteso libero accesso alle fonti di informazione, essendo la sua finalità quella di uno sfruttamento commerciale delle immagini e pertanto si configura come illecito concorrenziale per appropriazione dei pregi e dei prodotti dell'impresa che detiene legittimamente i diritti di esclusiva sullo spettacolo sportivo.*

**C**on ricorso ex art. 700 c.p.c., presentato *ante causam* in data 12 marzo 2003, la Juventus F.C. spa, la Milan A.C. spa e la H3G spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. (e con gli Avv.ti Arossa, Ulissi, Bonomo, Cantamessa, Morelli e Prof. Gambino), hanno chiesto (le prime due società sportive, quali titolari dei diritti di sfruttamento economico sugli eventi agonistici disputati, nel Campionato di Calcio italiano di Serie A, dalle rispettive squadre ed organizzati da dette società, diritti peraltro concessi in licenza esclusiva alla H3G, e quest'ultima società, quale nuovo gestore di telefonia mobile della cosiddetta « terza generazione », in forza di acquisto della licenza UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), i cui servizi sono commercializzati con il marchio « 3 ») che venisse inibito alla TIM Telecom Italia Mobile spa la prosecuzione delle attività di trasmissione e diffusione sui telefoni cellulari, attraverso la tecnologia GPRS (General Packet Radio Service), UMTS e successive generazioni ed ogni altra tecnologia, di « dati, fotografie ed immagini relative alle gare (c.d. casalinghe, secondo le regole sportive) », disputate dalle squadre delle due società Milano A.C. spa (di seguito Milan) e Juventus F.C. spa (di seguito Juventus), nonché dell'attività promozionale e pubblicitaria, avviata dalla stessa resistente, da fine ottobre 2002, relativamente, in particolare, al nuovo servizio per gli abbonati (potenziali ed attuali) TIM, denominato « Serie A TIM Live », in tecnologia GPRS, il tutto in vista di un giudizio di merito instaurato avente ad oggetto l'azione di accertamento della illiceità della condotta posta in essere dalla resistente, rispetto agli artt. 2043 e 2598 c.c., oltre che per responsabilità contrattuale, nei confronti della sola società Milan, con con-

\* La ampia e motivata ordinanza, che cita quasi tutti i non molti precedenti in materia, tocca uno dei punti cruciali della problematica dei c.d. diritti sportivi e cioè quello della esclusività di tali diritti e della loro ampiezza. Il tema è trattato e approfondito nella monografia di E. Poddighe,

« Diritti televisivi » e teoria dei beni, II ed. Cedam 2003.

Per un precedente statunitense, nel senso della liceità della diffusione su telefoni mobili dei soli risultati di partite di pallacanestro, v. *NBA v. Motorola*, 105 F. 3d 841 (1997).

ferma del provvedimento cautelare e condanna della stessa TIM al risarcimento dei danni cagionati con la illecita diffusione delle immagini delle partite;

— in punto di fatto costitutivo dell'azione inibitoria cautelare promossa, le ricorrenti hanno dedotto che: 1) la TIM ha avviato, a partire da fine ottobre 2002, una articolata campagna pubblicitaria nell'ambito della quale veniva offerto un servizio denominato « *Tutto il calcio sul tuo telefonino* », contemplante, tra l'altro, la trasmissione, sui *displays* dei telefoni cellulari in tecnologia GPRS, di un MMS (Multimedia Messaging Service) « per ogni goal segnato in campionato », unitamente ad una cronaca multimediale (immagini + testo) delle azioni e dei goal di varie squadre italiane, tra cui quelle del Milan e della Juventus, e veniva pubblicizzato, in particolare, un servizio (rientrante in un articolato pacchetto di servizi-calcio), a titolo oneroso (al costo di 1 euro a goal), denominato « *Serie A TIM Live* », dove, secondo l'assunto delle ricorrenti, « *“Serie A” indica la disponibilità di tutte le squadre e “Live” sta per diffusione in diretta* », composto da tre elementi multimediali (forniti a TIM dall'ANSA), un testo descrittivo dell'azione che ha portato al goal, un file audio, una serie di immagini digitali aggregate tra loro e con il testo, la cui diffusione ha luogo « circa 20' minuti dopo il goal »; 2) la diffusione degli MMS è iniziata a novembre 2002 ed ha riguardato anche partite di calcio disputate dal Milan e dalla Juventus; 3) le due società ricorrenti Milan e Juventus non hanno ceduto a TIM il diritto di trasmettere, sulla rete di telefonia mobile, con tecnologia GPRS o UMTS, le immagini degli eventi sportivi disputati dalle rispettive squadre, avendoli invece concessi in esclusiva al nuovo gestore H3G, ed hanno pertanto inoltrato a TIM diverse diffide; 3) dopo un breve periodo di sospensione, la TIM ha tuttavia ripreso a diffondere, a fine dicembre 2002, le immagini dei goal di varie squadre, tra cui il Milan e la Juventus, ed a svolgere attività promozionale senza fare alcuna distinzione tra le squadre di cui TIM ha contrattualmente acquisito il diritto alla trasmissione su tecnologia GPRS (le società Roma, Lazio, Torino e Inter) e le altre squadre che hanno conservato o ceduto a terzi, diversi da TIM, tali diritti, presentandosi sul mercato, secondo l'assunto delle ricorrenti, come « *l'unico operatore di telefonia mobile in grado di offrire un pacchetto di “servizi-calcio” onni-comprendivo e rivolto senza distinzioni ai tifosi di tutte le squadre del campionato italiano di massima serie* », nell'intento di fidelizzare i propri clienti e di sminuire, oltretutto, la novità ed appetibilità dei servizi offerti dal nuovo entrante H3G (il quale ha invece acquistato, oltre i diritti UMTS, anche i diritti GPRS da alcune squadre di calcio, tra cui Milan e Juventus);

— in punto di diritto e di *fumus boni juris*, le ricorrenti lamentano una responsabilità della resistente TIM, extracontrattuale, verso tutte e tre le ricorrenti, per illecito concorrenziale, in violazione dell'art. 2598 nn. 2 (appropriazione di pregi) e 3 (uso di mezzi scorretti, in particolare uso di inveridica pubblicità con messaggi ingannevoli) c.c., ovvero per illecito aquiliano, secondo l'art. 2043 c.c., per indebita turbativa delle relazioni contrattuali altrui, e contrattuale, nei soli riguardi della società Milan, per violazione di una clausola, contenuta nel contratto di sponsorizzazione, stipulato tra Milan e TIM il 4-28 dicembre 2000 (con effetti sino al 30 giugno 2004), e nel successivo « Addendum », concluso il 7 maggio 2001, con quale era pattuito che « TIM non ha diritto di sfruttare le imma-

gini della squadra del Milan attraverso mezzi tecnologici di comunicazione quali... le tecnologie... GPRS, UMTS o successive generazioni », e contestano che la condotta di TIM possa essere giustificata come esercizio del diritto di cronaca, non fornendo detto soggetto effettivamente informazione ma solo sfruttando lo stesso commercialmente (offrendo un servizio in favore di utenti determinati ed a pagamento) lo spettacolo del calcio, attraverso la riproduzione, quasi contemporaneamente e comunque in un arco di tempo molto ravvicinato all'evento e durante lo svolgimento delle partite o poco dopo, del cuore dell'azione sportiva;

— in punto di *periculum*, le ricorrenti invocano lo sviamento di clientela, quanto essenzialmente al nuovo gestore H3G, e l'annacquamento dei diritti di sfruttamento economico, quanto alle società sportive Milan e Juventus;

— respinta dal giudice designato la richiesta di emissione di decreto *inaudita altera parte*, si è costituita, all'udienza del 20 marzo 2003, la resistente TIM spa, in persona del legale rappresentante p.t. (con gli Avv.ti Prof. Ruffolo, Libonati, Mincato, Banorri, Pappalardo, Berruti e Rendo), contestando *in toto* la fondatezza del ricorso cautelare e chiedendone il rigetto;

— la resistente ha dedotto, in punto di fatto, che: 1) essa ha avviato, negli ultimi anni, vari servizi, ricevibili sul *displays* dei telefoni cellulari, connessi al mondo del calcio, diversi tra loro, alcuni riconducibili alla tecnologia GSM, consistenti in servizi di *Short Message* (c.d. SMS), brevi messaggi di testo, in servizi *Voice*, vocali, ed altri riconducibili alla tecnologia GPRS, servizi di messaggistica multimediale (c.d. MMS), di tre tipi, « Diretta Stadio », consistente nella trasmissione di figure disegnate, « Squadre in campo », consistente nella trasmissione di immagini di sequenza degli eventi sportivi relativi a quattro squadre di serie A (Roma, Lazio, Inter e Torino), con la quale essa ha stipulato appositi accordi di autorizzazione alle riprese sul campo di operatori autorizzati, e *Serie A TIM Live* »; 2) *quest'ultimo servizio consiste nella trasmissione, con un MMS, di informazioni dei soli goal segnati, non prima di 25'-30' dalla loro realizzazione, rappresentate da una fotografia del goal, scattata da fotografi dell'ANSA, cooperativa di editori che svolge attività di raccolta e distribuzione di ogni informazione giornalistica o altro servizio connesso all'informazione (in forza di un contratto stipulato con Ansa-web il 3 febbraio 2003), espressamente autorizzati dalle relative squadre e posizionati a bordo campo o sugli appalti, con un brevissimo commento, e più precisamente si compone « di frames, quali la copertina, il risultato parziale della partita, due immagini fisse di diverso contenuto relative al goal realizzato (una relativa all'azione, una successiva al goal), un primo piano del calciatore che ha segnato, di repertorio, ed un solo commento in formato testo »*; 3) le immagini fornite sono quindi fisse, uno o due fotogrammi, e non in sequenza; 4) la campagna pubblicitaria avviata, con specifico riferimento a tale servizio « Serie A TIM Live », non presenta caratteri né di ingannevolezza né di illiceità;

— la resistente, in punto di diritto, ha quindi dedotto che: 1) le immagini statiche trasmesse su tecnologia GPRS, in MMS, con il servizio « Serie A TIM Live » non costituiscono rappresentazione dello « spettacolo agonistico » del calcio ma « mera cronaca giornalistica sportiva multimediale ridotta all'osso », sulla base del diritto costituzionalmente garantito dall'art. 21 Cost.; 2) non sussiste rapporto concorrenziale né tra TIM e le

due società sportive ricorrenti (per diversità dei prodotti offerti e perché le stesse hanno ceduto i diritti di sfruttamento economico degli incontri sportivi su tecnologia GPRS e UMTS a terzi) né tra TIM e H3G (essendo quest'ultimo un soggetto ancora non operativo sul mercato e che opererà in futuro sulla nuova tecnologia UMTS, che TIM non è ancora pronta a lanciare, tecnologia che consente la diffusione di veri e propri filmati video, con modalità e caratteristiche del tutto diverse dal servizio « Serie A TIM Live » attualmente offerto da TIM su tecnologia GPRS); 3) non sussiste inadempimento contrattuale di TIM rispetto al contratto di sponsorizzazione in essere con la società Milan; 4) non sussiste il *periculum in mora* dedotto;

— *alla stessa udienza del 20 marzo 2003, sono intervenute volontariamente le società Ansa-Agenzia Nazionale Stampa Associata soc. coop. a r.l. e Ansaweb spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.* (con gli Avv.ti Prof. Claudio Consolo, Cicconi e Valli), aderendo alla difesa svolta da TIM e concludendo con il rigetto del ricorso cautelare e/o perché risulti comunque « assicurato per qualità e quantità l'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, esplicatesi anche per immagini fotografiche, in ordine all'andamento delle partite di calcio »;

le intervenienti hanno, in particolare, dedotto che: 1) esse hanno concluso un accordo non esclusivo con TIM, alla fine di settembre 2002, iniziando a realizzare, nell'ambito della loro attività editoriale e di cronaca, i servizi MMS diffusi sui telefoni cellulari, aventi ad oggetto partite del campionato italiano di calcio di serie A, inizialmente distribuiti in via sperimentale e poi commercializzati al costo di un euro per ogni MMS, sotto la denominazione « Serie A TIM Live »; 2) in pratica, un fotografo dell'Ansa, con accesso allo stadio di calcio, perché accreditato dalla Società ospitante l'incontro agonistico, scatta le fotografie, collegate ad un PC connesso via rete, fissa o mobile, alla rete di Ansa, quale *server*, che le trasmette ad Ansaweb, la quale le organizza in « pacchetti » MMS (formati da testo + immagini + audio) e li invia, attraverso il *server* Ansa, via Internet, all'operatore di telefonia mobile, il quale li trasmette in automatico agli utenti che hanno richiesto il servizio; 3) Juventus e Milan difettano di legittimazione ad agire, avendo ceduto in via esclusiva a H3G il diritto di sfruttare le immagini delle partite di calcio giocate in casa; 4) il servizio offerto da Ansa e Ansaweb tramite TIM è cronaca giornalistica in formato digitale, in quanto, a differenza degli MMS realizzabili, in modo efficiente, con la tecnologia UMTS, veri e propri *videoclip* o filmati, con immagini, *in sequenza* tra loro, che riproducono lo spettacolo della partita, previo acquisto, da parte dell'operatore di telefonia mobile, dei diritti dalle società sportive organizzatrici dell'evento, in relazione agli MMS realizzati, su tecnologia GPRS, in formato *slideshow* (che consiste in una sequenza di fotogrammi scattati in tempi ravvicinati tra loro) e *near live* (quasi in diretta o in differita di qualche minuto), laddove sia limitato (come avviene, quanto al servizio Serie A TIM Live, dal 7 dicembre 2002) il numero di fotografie, immagini statiche, trasmesse *a non più di una o due e non in sequenza tra loro*, non può parlarsi di riproduzione dello spettacolo calcistico ma di mera informazione sull'andamento della partita;

— nei termini concessi, sono state depositate dalle parti ulteriori memorie scritte, unitamente ad ulteriore documentazione, ed, all'udienza del 25 marzo 2003, si è proceduto ad ampia discussione orale, con visua-

lizzazione, oltre che di un telefono cellulare con marchio « 3 », attestante, secondo l'assunto delle ricorrenti, l'entrata in servizio dei cellulari in tecnologia UMTS, anche di alcuni MMS relativi ai servizi offerti dalla TIM, « Serie A TIM Live » e « Squadre in campo », e sono stati depositati ulteriori documenti;

— nelle memorie autorizzate depositate dalle ricorrenti e dalle due intervenienti, rispettivamente il 22 marzo 2003 ed il 24 marzo 2003, in particolare, le ricorrenti hanno contestato l'ammissibilità dell'intervento delle due società Ansa e Ansaweb, per carenza di un interesse giuridico correlato ad un possibile loro pregiudizio in rapporto causale all'emanando provvedimento cautelare, mentre dette intervenienti hanno eccepito l'inammissibilità delle domande cautelari *ex adverso* avanzate per difetto di competenza funzionale del Tribunale adito, dovendo ritenersi, ai sensi dell'art. 33 L. 287/1990 c.d. Legge « antitrust », competente la Corte d'Appello, essendo contestati comportamenti di TIM qualificabili come « abusi di posizione dominante », anche con riguardo alla disciplina dettata dal D.Lgs. 74/1992 in materia di pubblicità ingannevole, e pertanto riconducibili nell'ambito dell'art. 3 della L. 287/1990;

*tanto premesso, ritenuto preliminarmente che:*

— può ritenersi ammissibile, nell'ambito del presente procedimento cautelare, l'intervento volontario, ex art. 105 c.p.c., delle società Ansa e Ansaweb, trattandosi di società che, in forza del contratto in essere con la TIM, distribuiscono il loro prodotto tramite la TIM, apponendo il logo ANSAWEB sull'ultima schermata del messaggio MMS trasmesso, e che quindi sono portatrici di un interesse giuridico, e non di mero fatto, a non essere pregiudicati dal provvedimento cautelare richiesto in danno di TIM (vale a dire, l'inibitoria all'ulteriore diffusione e trasmissione sui telefoni cellulari delle immagini delle partite di calcio casalinghe disputate da Milan e Juventus, i cui diritti di sfruttamento economico sono nella titolarità delle rispettive società sportive e sono stati ceduti in esclusiva ad H3G);

— non meritano poi di essere condivise le eccezioni, in rito, sollevate dalle parti intervenienti, e precisamente: 1) *l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale ordinario* adito, per essere competente la Corte d'Appello ex art. 33 L. 287/1990, atteso che le istanze cautelari sono state proposte dalle ricorrenti espressamente invocando la tutela contemplata, avverso gli illeciti concorrenziali, dall'art. 2598 nn. 2 e 3 c.c., sotto i due profili della appropriazione di pregi e dell'uso di mezzi scorretti, e non anche la tutela offerta dalla L. 287/1990 ed in particolare dall'art. 3, contemplante il divieto di posizioni dominanti, dirette ad attuare le condotte descritte dai punti a), b), c) della norma, all'interno del mercato nazionale o di una sua parte rilevante, per cui non si pone neppure una questione di possibile coincidenza degli elementi costitutivi dell'illecito antitrust e dell'illecito concorrenziale e di opzione tra la scelta della cumulabilità dei due rimedi (A. Milano 25 settembre 1995, in *G.A.D.I.*, 1996, 3434) e quella della prevalenza del rimedio speciale di cui alla L. 287/1990, per il carattere sussidiario dell'azione ex art. 2598 c.c. (Trib. Roma, 31 marzo 2000, in *AIDA*, 2000, 959); 2) *l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, con riguardo al D.Lgs. 74/1992*, disciplinante la pubblicità ingannevole (normativa peraltro rivolta essenzialmente alla tutela del consumatore), atteso che la competenza, ivi prevista, riservata, per la tutela amministrativa, all'Autorità Garante che applica la legge *antitrust*, lascia

sempre salva « la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598 c.c. », ai sensi dell'art. 7 comma 13 D.Lgs. 74/1992, con conseguente applicabilità da parte del giudice ordinario della medesima legge ai soli fini di accertare l'ingannevolezza del messaggio pubblicitario e di verificare la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale per *pubblicità sleale* (Trib. Roma, 25 febbraio 1998, in *Giur. it.*, 1999, 335);

— non merita neppure accoglimento l'eccezione, sollevata dalla resistente e dalle intervenienti, di *carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti società sportive* Milan e Juventus, per avere le stesse ceduto a H3G il diritto di sfruttare le immagini delle partite casalinghe disputate dalle corrispondenti squadre di calcio, atteso che: 1) le società sportive sono da tempo qualificate come imprese in quanto esse svolgono, sopportando i relativi costi ed effettuando investimenti (rispetto ai giocatori di calcio, alla gestione dello stadio, il luogo chiuso ove viene svolta la partita, ed al personale), ed assumendo il conseguente rischio d'impresa, attività economiche, di organizzazione e promozione di manifestazioni agonistiche (le partite), che si traducono, nei confronti del pubblico cui sono destinate, nella produzione e nell'offerta di spettacoli o eventi sportivi, suscettibili di sfruttamento economico (C.C. 2118/1963; C.C. Sez. Un. 174/1971; C.C. 374/1988); 2) i ricavi delle società sportive discendono essenzialmente da detto sfruttamento economico degli spettacoli sportivi, consistente nella vendita dei biglietti di ammissione allo stadio, nella vendita dei diritti radiofonici e televisivi, nelle sponsorizzazioni tecniche e commerciali e nel *merchandising*; 3) la titolarità dei diritti economici connessi alle manifestazioni sportive spetta quindi alla società che giuridicamente ha la disponibilità del luogo chiuso ove viene svolta la partita e che organizza l'evento e, nell'ambito del settore del calcio, più precisamente, alla squadra ospitante; 4) il prodotto di impresa (nella specie, si ripete, lo spettacolo agonistico), in tutte le sue possibili forme di utilizzazione economica, può essere gestito direttamente dalla società sportiva ovvero, come accade peraltro in tutte le ipotesi di titolarità di un diritto di privativa su bene immateriale (si pensi, ad es., alla proprietà intellettuale o industriale, ai marchi, ai brevetti, ai diritti connessi in materia di o dell'ingegno), il relativo esercizio (delle attività di utilizzazione economica) può essere trasferito o meglio concesso, in tutto o in parte, in capo a terzi, in via esclusiva o meno, in genere per un arco temporale ben definito, attraverso gli strumenti delle concessioni o licenze (Cons. Stato, 17 febbraio 1999, n. 172, in *Foro amm.*, 1999, 395); 5) con la *licenza o concessione* di una o più facoltà di utilizzazione economica non passa anche la titolarità del diritto di privativa, in quanto il titolare può in ogni tempo condizionare l'esercizio da parte del terzo fino al punto di porre termine a questo, quando ne ricorrano le condizioni; 6) nella fattispecie, le stesse ricorrenti società Milan e Juventus hanno premesso in ricorso di avere concesso in *licenza esclusiva* a H3G (società assegnataria di una delle cinque licenze UMTS italiane), nel gennaio 2001, per un periodo di sette anni, il diritto di effettuare riprese visive e sonore delle partite e di trasmissione sui telefoni cellulari, di seconda o terza generazione, a mezzo quindi delle tecnologie GPRS e UMTS, delle immagini delle partite di calcio casalinghe del Campionato di Serie A, per quello che qui interessa (vedasi, in assenza degli specifici contratti di licenza, non prodotti, i doc.ti sub 55 e 65 atti-ricorrenti, quest'ultimo consistente nel Prospetto

informativo della società Juventus relativo all'Offerta Pubblica di vendita e sottoscrizione ed all'ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana spa, conforme a quello depositato presso la CONSOB il 5 dicembre 2001); 7) ne deriva che la titolarità del diritto sul prodotto-spettacolo agonistico, bene immateriale, continua a permanere in capo alle società sportive ricorrenti Milan e Juventus, mentre è stato trasferito, in capo ad H3G, il solo diritto secondario, di natura patrimoniale, di uso temporaneo delle immagini dello spettacolo stesso sugli apparecchi di telefonia mobile; 8) le due società sportive ricorrenti sono pertanto legittimate ad agire in giudizio a tutela del relativo diritto sullo spettacolo calcistico, contro l'asserito uso abusivo attuato da TIM (anche perché la condotta di TIM, di sfruttamento *in live* o *near live* delle immagini, sia pure statiche, dei momenti salienti (i goal) delle partite casalinghe di Milan e Juventus, al di fuori di una specifica acquisizione contrattuale dei relativi diritti, sul presupposto dell'invocata sussistenza di un diritto di cronaca, potrebbe determinare meccanismi a catena di « imitazione », anche in settori di sfruttamento diversi, come in quello della ripresa televisiva da parte delle emittenti televisive, vedasi lettera 8 marzo 2003, trasmessa dalla emittente locale Teletutto ad altra società sportiva, prodotta dai ricorrenti, all'udienza del 25 marzo 2003);

— venendo all'esame delle specifiche richieste cautelari avanzate dalle tre ricorrenti, ritenuto che, in ordine al *fumus boni iuris* dell'altrui illecito concorrenziale lamentato, consistente nell'uso, da parte della resistente TIM, di mezzi contrari alla correttezza professionale, ex art. 2598 nn. 2 e 3 c.c., sotto il profilo della pubblicità *ingannevole* o meglio *sleale*, non appare sufficientemente dimostrato, nei limiti della suddetta cognizione sommaria, l'illecito in questione, in quanto: 1) pur nella distinzione necessaria tra pubblicità ingannevole, disciplinata dal D.Lgs. 74/1992, illecito lesivo dell'interesse dei consumatori, e pubblicità sleale ex art. 2598 nn. 2 (appropriazione di pregi inesistenti o presentazione del proprio prodotto in modo decettivo) e 3 (uso di mezzi non conformi alla correttezza professionale) c.c. (C.C. 2020/1982, in *GADI*, 1982, 1585), illecito lesivo dell'interesse del concorrente, il carattere ingannevole di un messaggio pubblicitario, sia nel suo profilo informativo sia in quello persuasivo, che si invochi integrare gli estremi di una condotta di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 nn. 2 e 3 c.c., deve essere individuato alla stregua dei parametri e dei criteri fissati dal D.Lgs. 74/1992, con l'ulteriore conseguenza che la mancanza dell'ingannevolezza preclude ogni ulteriore indagine sulla lesione sleale o potenziale del concorrente (Trib. Roma, 2 febbraio 1999, in *G.C.*, 2000, 1189); 2) secondo l'art. 2 lett. b) del D.Lgs. 74/1992, è ingannevole « *qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che per questo motivo leda o possa ledere un concorrente* »; 3) è quindi sufficiente l'idoneità del messaggio *in primis* ad ingannare il consumatore ed, in via riflessa, a ledere il concorrente, sotto il profilo dello sviamento di clientela e dell'immagine aziendale, e l'ingannevolezza può riguardare il contenuto della pubblicità o la sua modalità di presentazione; 4) nell'espletamento dell'attività di controllo e repressione della pubblicità ingannevole, l'Autorità Garante ha

indubbiamente assunto una posizione di centralità in detta materia ed, in particolare, con riguardo alle offerte commerciali tra imprese di telecomunicazioni, ha richiesto ripetutamente che, nella prospettazione del *prezzo* dei servizi della telefonia mobile, tutte le informazioni rilevanti siano di *immediata percezione*, complete negli estremi e comunque di agevole comprensione (provvedimento n. 7359 del 1° luglio 1999; provvedimento n. 10239 del 13 dicembre 2001; provvedimento n. 8445 del 28 giugno 2000, *sub* doc.to 60 atti-ricorrenti); 5) nella fattispecie, i documenti prodotti dalle ricorrenti a sostegno del proprio assunto consistono in *a*) una *brochure* o volantino (doc.to 1) diffuso da TIM dal titolo « Tutto il calcio sul tuo telefonino », ove sotto la voce « Serie A TIM Live » è scritto riceverai le immagini di ogni goal della tua squadra: foto, audio e testi per emozioni da rivivere ogni giorno; le squadre disponibili sono: Roma, Lazio, Inter, Torino, Milan, Juventus », mentre sotto la voce « Squadre in campo », si legge « per chi preferisce un riassunto complessivo della partita, TIM offre la sintesi per immagini degli episodi cruciali, con un vivace commento giornalistico. Un MMS per ogni tempo di gioco. Le squadre disponibili sono: Roma, Lazio, Inter, Torino »; *b*) nella pubblicità comparsa sui siti Internet della TIM (doc.ti 2 e 3 in allegato al ricorso) e dell'ANSA (doc.to 4), dove viene pubblicizzato il servizio « Serie A TIM Live », con indicazione della possibilità di ricevere « in tempo reale » sul telefonino i goal di alcune squadre di calcio, tra cui il Milan e la Juventus; *c*) nella promozione, sempre da parte di TIM, di un pacchetto di vari servizi-calcio (doc.to 19); *d*) nella sponsorizzazione della trasmissione « Mai dire Domenica » del 2 marzo 2003 (doc.to 20) con lo spot « MMS Calcio TIM i goal e le azioni della tua squadra in diretta sul tuo telefonino »; *e*) nello spot televisivo TIM trascritto *sub* doc.to 21 (colloquio tra una intervistatrice ed un V.I.P., ove compare il messaggio promozionale « MMS Calcio in tempo reale direttamente sul tuo telefonino le immagini dei goal fatti e subiti dalla tua squadra del cuore. Una sequenza di foto e testi da rivivere ogni giorno; *f*) nello spot televisivo avente come protagonista il calciatore interista Batistuta; 6) le ricorrenti lamentano che in dette campagne pubblicitarie la TIM si presenta sul mercato come « *l'unico operatore di telefonia mobile in grado di offrire un pacchetto di "servizi-calcio" onnicomprensivo e rivolto senza distinzioni ai tifosi di tutte le squadre del campionato italiano di massima serie* », nell'intento di fidelizzare i propri clienti e di sminuire, oltretutto, la novità ed appetibilità dei servizi offerti dal nuovo entrante H3G;

ritenuto che, in tutti i messaggi pubblicitari di TIM sopra elencati, vi è per lo più una panoramica complessiva dei diversi servizi offerti da TIM (la quale è anche *sponsor* ufficiale, giusta contratto di sponsorizzazione stipulato sin dal 1998 con la Lega Calcio, del Campionato di Calcio di serie A, in forza del quale la suddetta manifestazione calcistica viene denominata a fini pubblicitari, come si può notare sul sito Internet della TIM e sul sito Internet della Lega Calcio, « Serie A Tim », da non confondere, quindi, con il servizio di telefonia mobile « Serie A TIM Live », oggetto del presente giudizio cautelare), in relazione al mondo del calcio sui telefoni cellulari (« Voice », messaggi vocali, « SMS », messaggi di solo testo, « Diretta Stadio », immagini grafiche, e « MMS », messaggi multimediali, immagini + testo + audio, offerti sui soli cellulari GPRS, con immagini fotografiche statiche [« Serie A TIM Live » o in sequenza (« Squadre in campo »)] e detti messaggi, necessariamente sintetici, salvo specificazione



della possibilità di acquisire ulteriori informazioni presso i punti vendita TIM sugli specifici contenuti (e non sul costo dei servizi, espresso chiaramente), non appaiono in sé decettivi e ingannevoli per il consumatore, così da indurlo in errore sul contenuto dei vari servizi o sul loro costo e sottrarlo, quale potenziale cliente alla diretta concorrente H3G, in particolare;

*ritenuto che inoltre*, in nessuno di detti messaggi promozionali la TIM, la quale da alcuni anni offre servizi telefonici sul mondo del calcio, si propone come « unico operatore di telefonia mobile in grado di offrire un pacchetto di servizi calcio onnicomprensivo » (vedasi peraltro la analoga pubblicità « Videogoal » della H3G, doc.to 32 dei ricorrenti) e pertanto le pubblicità relative al servizio « Serie A TIM live », non sono in sé ingannevoli o sleali, in quanto effettivamente, ad oggi, con detto servizio viene offerto all'utente, al costo di un euro, IVA inclusa, un MMS contenente l'immagine dei goal delle squadre (un MMS per ogni goal), tra cui Milan e Juventus, sul presupposto, quanto a dette due squadre calcistiche, del legittimo esercizio del diritto di cronaca;

*ritenuto che invece, con riguardo al fumus boni iuris dell'altro illecito concorrenziale addotto dalle ricorrenti, sempre principalmente ai sensi dell'art. 2598 nn. 2 e 3 c.c.*, relativamente all'abusivo sfruttamento da parte della TIM, sugli apparecchi di telefonia mobile in tecnologia GPRS, dello spettacolo calcistico offerto, negli incontri sportivi casalinghi, dalle squadre del Milan e della Juventus, attraverso il servizio MMS denominato « Serie A TIM Live », occorre procedere ad un'analisi necessariamente più complessa, soprattutto in considerazione della assoluta novità, nei termini specifici di cui sopra, della questione giuridica sollevata dalle parti contrapposte e dell'assenza di una puntuale regolamentazione pattizia o legislativa al riguardo, allo stato;

— ritenuto, anzitutto, che *non appaiono fondate le eccezioni sollevate dalla resistente e dalle intervenienti, inerenti il difetto di rapporto di concorrenza*, necessario ai fini dell'applicabilità dell'art. 2598 c.c., tra la TIM e le due società sportive Milan e Juventus, da un lato, e tra la TIM e la società H3G, dall'altro lato: 1) invero, da tempo, la stessa giurisprudenza della Suprema Corte ha adottato una nozione allargata del requisito del « rapporto di concorrenza », riconoscendone l'esistenza anche tra imprenditori che operino in diversi stadi della catena produttivo-distributiva, ove la loro attività incida comunque sulla medesima cerchia di clienti finali e quindi l'atto compiuto da uno dei concorrenti sia idoneo ad operare uno sviamento di clientela in danno dell'altro (C.C. 4458/1997, in *D.I.*, 1997, 668), intendendo per clientela finale « l'insieme delle domande che il mercato esprime ovvero è potenzialmente in grado di esprimere rispetto ad un determinato bisogno o a bisogni analoghi » (C.C. 1617/2000); 2) si ha rapporto di concorrenza non solo in presenza di una interferenza attuale tra l'oggetto delle rispettive attività delle due imprese ma anche di fronte a sviluppi potenziali e prevedibili, in termini di rilevante probabilità, che costituiscano le naturali conseguenze dello svolgimento di una determinata attività commerciale, considerata nella sua naturale dinamicità, ovvero nell'ipotesi di attività preparatoria all'esercizio dell'impresa, quando si pongano in essere fatti diretti a dare inizio all'attività produttiva (C.C. 1617/2000; C.C. 697/1999; C.C. 10728/1994); 3) nella fattispecie, con riguardo alle società sportive ricorrenti, sussiste rapporto di concorrenza con TIM, in quanto i destinatari finali del servizio

telefonico offerto da TIM, quello « Serie A TIM Live », in particolare, intendono soddisfare lo stesso bisogno di fruizione (sia pure anche a livello di ricezione dell'informazione corrispondente, corredata però dall'immagine visiva) dello spettacolo agonistico, offerto dalle società organizzatrici dell'incontro di calcio ai propri consumatori finali, sia quelli che hanno pagato il biglietto per accedere allo stadio sia quelli che assistono all'incontro attraverso i vari strumenti tecnologici di riproduzione visiva, in diretta, dell'evento, i cui diritti vengono ceduti, dietro corrispettivo, dalle prime; 4) con riguardo poi alla ricorrente H3G è stato documentato che la stessa società: a) ha pacificamente acquisito una delle licenze per la trasmissione su telefonia della terza generazione, in tecnologia UMTS; b) è, come tale, legittimata anche ad utilizzare la rete GPRS, evoluzione e sviluppo della rete GSM, per lanciare i propri prodotti (sfruttando quindi l'elemento visivo, principalmente), avendo diritto (delibera 2/01/CONS del 10 gennaio 2001 dell'Autorità Garante delle Comunicazioni) ad ottenere « il *roaming* nazionale sulle reti di servizio radiomobile di seconda generazione secondo quanto previsto dall'art. 5 della delibera n. 388/00/CONS » (in base al quale gli operatori esistenti aggiudicatari concedono ai nuovi entranti il *roaming* nazionale, vale a dire l'ospitalità sulla propria rete mobile che copre una determinata area con il proprio segnale, a condizioni eque e trasparenti) ed avendone fatto richiesta a TIM, in data 11 febbraio 2003; c) ha iniziato a raccogliere sottoscrizioni di abbonamenti per i propri servizi ed ha cominciato già a fornire ai propri clienti, tra la fine del 2002 ed i primi mesi del 2003, su terminali mobili in vendita, alcuni servizi, per quanto dedotto anche in sede di udienza del 25 marzo 2003; d) in ogni caso, per quanto detto sopra, non è necessario, per ritenere sussistente un rapporto di concorrenza, che uno dei due imprenditori abbia effettivamente iniziato la propria attività ed essendo sufficiente, al più, che abbia già posto in essere atti preparatori all'esercizio dell'attività imprenditoriale; e) la clientela finale cui si rivolgono TIM e H3G è la medesima, in quanto, anche a volere considerare assolutamente diversi i prodotti offerti su tecnologia GPRS (immagini statiche o al più in *slideshow*, veri e propri *videoclips*) e su tecnologia UMTS (veri e propri filmati di qualità e visibilità superiore), H3G, per quanto detto sopra, oltre ad essere legittimata ad operare su tecnologia UMTS, ha anche diritto di operare su tecnologia GPRS ed ha provveduto già a richiedere ad uno degli operatori già esistenti ed operanti sul territorio, la TIM, il *roaming* nazionale;

— ritenuto poi, con riguardo specifico all'esercizio del diritto di cronaca, opposto dalla resistente e dalle intervenienti, al fine di legittimare, limitatamente al servizio « Serie A TIM Live », l'uso, in assenza di cessione, da parte delle società sportive Milan e Juventus titolari, dei relativi diritti di diffusione, su tecnologia GPRS e UMTS, delle immagini, in numero, attualmente, limitato (due fotogrammi), delle azioni salienti delle partite di calcio c.d. « casalinghe », disputate, nel Campionato di Serie A, dalle squadre del Milan e della Juventus, che:

1) da quando si è avviata la diffusione delle gare sportive, dapprima attraverso mezzi radiofonici e poi televisivi (ed oggi la telefonia mobile o la Rete Internet), è sorto un dibattito sul conflitto tra gli organizzatori, legittimati al loro sfruttamento economico, in via esclusiva, primaria e secondaria e quindi anche nelle varie forme di riproduzione e trasmissione, ed i terzi, che intendono sfruttare, a scopo commerciale, la manifestazione

sportiva attraverso riprese televisive o radiofoniche ovvero che intendono riprendere e diffondere l'evento a scopo meramente informativo, nell'esercizio del diritto di cronaca; 2) gli organizzatori degli incontri, quali imprese, e quindi, con riguardo al Campionato nazionale, le società titolari delle squadre ospitanti che gareggiano in luoghi chiusi, gli stadi (accessibili ad un pubblico pagante), hanno indubbiamente, in base al generale principio consacrato dall'art. 41 Cost., un potere dispositivo dello *spettacolo sportivo*, che rappresenta, oltre che un fatto agonistico, il prodotto principale della loro attività economica (C.C. 2118/1963; Trib. Roma, 21 luglio 1978, in *Foro it.*, 1978, 2318; App. Roma, 10 novembre 1980, in *Foro it.*, 1981, 520; Pret. Roma, 3 luglio 1981, in *D. aut.*, 1982, 280; Trib. Catania, 20 ottobre 1988, in *Riv. dir. comm.*, 1990, II, 251; Pret. Roma, 10 dicembre 1992, in *AIDA*, 1994, II, 222/1); 3) secondo una certa interpretazione il diritto dell'organizzatore dello spettacolo sportivo calcistico sarebbe assimilabile al diritto dell'autore di un'opera dell'ingegno e quindi si configura come diritto assoluto, con estensione della relativa tutela anche nelle forme secondarie di utilizzazione, per cui deve ritenersi comunque illecita l'appropriazione dell'opera altrui, a prescindere dalla quantità e dalle modalità di diffusione, essendo lecita solo « la notizia della programmazione delle partite e del risultato finale » (Pret. Roma, 18 settembre 1987, in *Riv. dir. sport.*, 1989, 72; su posizioni analoghe anche Pret. Roma, 10 dicembre 1992, in *AIDA*, 1994, II, 222/1 ed in *Riv. dir. sport.*, 1993, 512); 4) l'accostamento della gara sportiva all'opera dell'ingegno viene però contestato da chi osserva che, al di là della sua mancata inserzione negli artt. 1 e 2 L. 633/1941, elencazione questa non tassativa, lo schema di gioco consiste in regole articolate in forma essenziale e non in un progetto ideativo in sé compiuto (C.C. 1264/1988), nel cui ambito l'attività dei giocatori si sviluppa, sul campo, in maniera non del tutto prevedibile, in gran parte affidata al caso, per cui ciò che manca, rispetto all'opera teatrale, « è la finzione, che implica preordinazione »; 5) peraltro le gare sportive di calcio, a determinati livelli, costituiscono anche avvenimenti di vasta risonanza nel pubblico e non possono sottrarsi alle esigenze della cronaca giornalistica, tutelato direttamente dall'art. 21 Cost., e si è cercato quindi di trovare un temperamento, in difetto di convenzione tra le parti o di disciplina legislativa, tra i due diritti, che trovino entrambi riconoscimento in sede di Carta Costituzionale, con gli artt. 41 e 21, principalmente con riferimento alla cronaca visiva (in quanto la radiocronaca sportiva ha indubbiamente una minore capacità di *riproduzione* dello spettacolo agonistico, implicando una forte capacità di immaginazione nell'ascoltatore); 6) così, a livello giurisprudenziale, contrariamente all'orientamento sopra richiamato sub 3 (che configura in capo alla società sportiva un diritto assoluto *erga omnes*, impermeabile rispetto a qualsiasi tipo di limitazione o di interferenza), è stata ritenuta lecita: a) una « cronaca cinegiornalistica e televisiva ... contenuta in un *sintetico resoconto* della manifestazione, sufficiente a darne notizia al teleutente dell'avvenimento sportivo », purché sempre « *in differita* » e mai in contemporanea allo svolgimento dell'incontro, non potendo essa consistere « nella diffusione dell'intero spettacolo o di una larga parte di esso... o di una serie di sequenze eccedente una rapida sintesi », con necessità quindi di precisi limiti sia relativi alla durata delle riprese visive sia relativi al momento della loro trasmissione (Trib. Roma, 21 luglio 1978, in *Foro it.*, 1978, 2318; Pret. Roma, 26 novembre 1977, in *Temi*

romana, 1977, 630); b) una cronaca televisiva dell'evento corredata da sole «immagini statiche» e non attuata mediante «la telediffusione dello spettacolo nella dinamica del suo svolgimento», così da «informare il pubblico... circa la manifestazione da altri organizzata, senza però offrirgli nel contempo, in proprio, a proprio intuitivo profitto, lo spettacolo frutto dell'attività altrui», offrendo «la notizia dello spettacolo e non lo spettacolo come notizia» (App. Roma, 10 novembre 1980, in *Foro it.*, 1981, 520, da notare che in detta pronuncia non venne affrontato il problema della *differita* o *diretta* della ripresa televisiva, trattandosi di un appello promosso, rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma del 21 luglio 1978, sopra richiamata, dall'emittente televisiva che si doleva soltanto di non potere trasmettere, pur in *differita*, l'intero avvenimento sportivo e di doverne trasmettere, sulla base della sentenza impugnata di primo grado, solo una breve sintesi);

— rilevato che la Lega Calcio (salva naturalmente la cessione dei singoli diritti da parte delle varie società sportive ospitanti le gare) ha regolamentato (da ultimo per la stagione sportiva 2002-2003, doc.ti 49-50 atti ricorrenti): 1) l'esercizio della cronaca radiofonica, fissando una «finestra informativa di tre minuti ogni quindici minuti di gioco, fino ad un massimo di tre finestre per ognuno dei due tempi di gara», finestre non frazionabili e non cumulabili; 2) l'esercizio della cronaca televisiva per ogni giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri del campionato di calcio di Serie A TIM e di serie B TIM (sponsor ufficiale), fissando limiti all'utilizzazione delle riprese audiovisive autorizzate «esclusivamente in differita nell'ambito dei telegiornali e delle trasmissioni che abbiano contenuto informativo dopo le 20.30 se riferite alle partite pomeridiane con orario di inizio entro le ore 15.00, dopo le 22.30 se riferite alle partite pomeridiane con orario di inizio entro le ore 18.00; dopo le 24.00 se riferite a quelle serali», con durata massima di utilizzo delle immagini di tre minuti per singola partita, nonché divieto per le emittenti televisive di fare uso delle riprese visive e sonore per la commercializzazione in generale nel settore multimediale; 3) l'accesso gratuito allo stadio per i fotografi accreditati dalla Società ospitante, in occasione delle gare ufficiali, ed anche l'accesso al recinto di gioco;

— rilevato che non risulta invece regolamentato, neppure a livello di Lega Calcio, il settore dello sfruttamento delle immagini sui dispositivi di telefonia mobile, ma è stata prodotta dai ricorrenti, all'udienza del 25 marzo 2003, una bozza dei «New Media Rights», elaborata dalla UEFA, ancora in via di definitiva approvazione da parte degli organi competenti, dove sotto la voce «Wireless: segment principles», viene prevista una disciplina dello sfruttamento, in capo alla UEFA ed ai singoli Club, quanto alle partite UCL, delle immagini «fisse o in movimento su dispositivi mobili», in diretta o in quasi diretta («still images and moving images on mobile devices» «live» o «near live»;

— rilevato che il legislatore nazionale è poi intervenuto, in materia radiotelevisiva e con riguardo alle emittenti televisive in ambito locale, con il D.L. 323/1993 e quindi con la Legge di conversione 422/1993, dove all'art. 5 è stato previsto che «è consentita, ai fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, l'acquisizione e la diffusione di immagini materiali o sonore e di informazione su tutte le manifestazioni di interesse generale che interessano il bacino di utenza oggetto della concessione», mentre il legislatore comunitario con la Direttiva 97/36/CE del Consiglio

del 30 giugno 1997 ha stabilito, all'art. 3-bis, che ogni Stato membro può adottare misure volte ad assicurare la trasmissione « *non in esclusiva* », da parte delle emittenti televisive, di eventi di « *particolare rilevanza per la società* » e l'Autorità Garante delle Comunicazioni, con delibera n. 172/1999, ha fissato una lista di eventi considerati « *di particolare importanza per la società* », non inserendovi peraltro le partite del Campionato nazionale di Serie A (da notare che invece App. Roma 15 gennaio 2001, nella vicenda Stream-Telepiù, ha ritenuto, in ambito però di applicazione dell'antitrust, mercato rilevante proprio quello « dell'acquisizione dei diritti televisivi delle partite di calcio riguardanti il Campionato nazionale soprattutto di Serie A »);

*ritenuto che:* 1) va condivisa quell'opinione secondo la quale il diritto d'informazione non ricomprende necessariamente il *libero accesso alle fonti di informazione*, in quanto la libertà di informazione come forma di espressione della libertà di manifestazione del pensiero viene tutelata dalla Costituzione non come *diritto ad ottenere informazioni anche invito domino* ma come *diritto ad essere informati limitatamente alle sole fonti accessibili*; 2) il diritto di cronaca non comporta pertanto la possibilità di esercitare un autonomo potere giuridico sulla fonte materiale del fatto oggetto di interesse, laddove tale oggetto appartenga alla sfera giuridica o privata di un altro soggetto, in quanto la *ratio* del diritto costituzionalmente garantito sta nel diritto all'informazione dell'utente e non in uno sfruttamento commerciale di tipo concorrenziale; 3) quindi va riconosciuto all'ente organizzatore della partita di calcio il diritto di stabilire le modalità di accesso strumentale alla diffusione della manifestazione sportiva; 4) con riguardo alla trasmissione di immagini della manifestazione sportiva, non espressamente convenuta con accordi negoziali o accordi collettivi tra associazioni di categoria, importanza fondamentale assume la *ratio* dell'utilizzazione (ad es. l'inserzione all'interno di un notiziario, alieno da fini di promozione commerciale, o di un programma comico, del tutto distante dall'ambito sportivo) e la tempistica sia della durata degli spezzoni utilizzati sia della collocazione temporale degli stessi rispetto all'evento; 5) il diritto di informazione non può essere utilizzato per giustificare l'utilizzazione dello spettacolo sportivo da parte di soggetti estranei all'organizzazione sportiva e spinto sino al punto di assicurare la libera diffusione *in diretta* di *estratti significativi* della manifestazione e della competizione sportiva, in quanto esso è finalizzato ad informare il pubblico dell'avvenimento, delle modalità del suo svolgimento, del suo esito ma non può consentire la riproduzione della manifestazione sportiva attraverso riprese filmate ed immagini diffuse *durante* lo svolgimento della gara; 6) non è sufficiente distinguere tra cronaca consentita, se realizzata con immagini statiche (a prescindere dalla loro qualità o visibilità), e spettacolo, realizzato con immagini dinamiche, in quanto anche immagini statiche possono essere spettacolari, soprattutto laddove raffigurino l'azione cruciale del goal e vengano ricevute e visionate quando ancora è vivo il *pathos* creato dall'evento sportivo; 7) può essere utile il richiamo all'art. 70 della L. 633/1941, norma che consente « *il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento* » ma « *nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera* »; 8) nell'ambito della normativa sulla concorrenza sleale per appropriazione di pregi, consi-

stenti nella realizzazione stessa dello spettacolo agonistico, deve essere quindi considerata illegittima la appropriazione *integrale* del servizio spettacolo o di *brani* dell'evento sportivo che pur brevi non vengano diffusi successivamente alla manifestazione ma *contestualmente al suo svolgimento*, con modalità tali da interferire con la normale attività di sfruttamento delle immagini da parte del titolare; 8) la concorrenza sleale per appropriazione di pregi dei prodotti e dell'impresa altrui, di cui al n. 2 dell'art. 2598 c.c., ricorre infatti quando un imprenditore « in forme pubblicitarie od equivalenti attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, qualità indicazioni, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la scelta dei consumatori » (C.C. 9387/1994; C.C. 6828/1983), peraltro pur mantenendo ferma la distinzione d'identità tra i diversi prodotti (a differenza di quanto si verifica nella condotta, confusoria, dell'imprenditore che, utilizzando segni distintivi altrui, viene a confondere la propria attività con quella del concorrente, come descritto dall'art. 2598 n. 1 c.c., C.C. 1310/1986);

ritenuto che pertanto, nella fattispecie, la riduzione operata da TIM, a partire dal 7 dicembre 2002, nell'ambito del servizio di telefonia mobile denominato « Serie A Tim Live », del numero di fotogrammi (due), ritraenti immagini salienti (l'azione del goal ed una azione di gioco successiva) della partita di calcio, disputata in casa, nel Campionato nazionale di serie A, dalle squadre del Milan e della Juventus, da cui essa TIM non ha acquisito i diritti di sfruttamento economico, non è sufficiente ad escludere l'illiceità della condotta, ai sensi dell'art. 2598 n. 2 c.c. (con riguardo alle società sportive, organizzatrici degli incontri agonistici e titolari del diritto di sfruttamento economico con le più varie tecnologie, ed alla società H3G, licenziataria in esclusiva del relativo diritto di trasmissione su tecnologia GPRS e UMTS), attesa la spettacolarità intrinseca alle immagini in questione, raffiguranti aspetti salienti della partita (anzi l'azione cruciale del goal) e la tempistica stessa della trasmissione delle immagini, effettuate a 20'-30' dal goal ma comunque, salvo casi particolari (documentati dalle intervenienti), durante lo svolgimento dell'incontro e prima della sua chiusura, il che determina una illegittima *anteprima* dello spettacolo calcistico, rispetto ai tradizionali e convenzionali canali di diffusione, ed esclude che si verta in ipotesi di legittimo esercizio del diritto di cronaca e di mera informazione sul risultato;

ritenuto che inoltre la condotta di TIM appare anche illecita, nei limiti della presente cognizione sommaria, sotto il profilo contrattuale, con riferimento alla società Milan, in quanto l'utilizzo sui telefoni cellulari, attraverso la tecnologia GPRS, a fini di sfruttamento commerciale, da parte di TIM delle immagini delle partite casalinghe disputate dal Milan nel Campionato di Serie A, integra anche una violazione della clausola, contenuta nel contratto di sponsorizzazione, stipulato tra Milan e TIM il 4-28 dicembre 2000 (con effetti sino al 30 giugno 2004), o meglio nel successivo « Addendum », concluso il 7 maggio 2001, con il quale è stato pattuito espressamente che « *TIM non ha diritto di sfruttare le immagini della squadra del Milan attraverso mezzi tecnologici di comunicazione quali... le tecnologie... GPRS, UMTS o successive generazioni* », considerato che, da un lato, non si ravvisa, nell'ampiezza della clausola, un limite del divieto, nel

senso voluto da TIM, vale a dire il suo riferirsi al solo utilizzo delle immagini per scopi pubblicitari diversi da quelli descritti nel contratto e, dall'altro lato, non si verte, per quanto detto sopra, in tema di diritto di informazione;

*tanto premesso in punto di fumus, deve osservarsi che ricorre anche il requisito del periculum, richiesto dall'art. 700 c.p.c.*, atteso che, da un lato, permane il pericolo di aggravamento del pregiudizio lamentato dalle ricorrenti (tuttora *in itinere*), di difficile quantificazione economica, consistente nel possibile annacquamento del diritto di sfruttamento degli eventi agonistici, nello sviamento di clientela, nella perdita di avviamento e di immagine e, quanto in particolare alla H3G, nella possibile perdita di interesse e di appetibilità della clientela verso un servizio innovativo quale quello offerto da detto nuovo gestore di telefonia della terza generazione (in presenza dell'offerta di TIM, già presente da tempo sul mercato della telefonia mobile, di un servizio « live » di immagini di squadre, sia pure in tecnologia, qualitativamente inferiore, GPRS, comprensivo, tra le altre, anche delle squadre del Milan e della Juventus) e, dall'altro lato, la sussistenza dello stesso requisito non può essere negata per il solo fatto che la condotta asseritamente illecita è iniziata oltre sei mesi addietro, poiché essa non è avvenuta, per quanto sopra detto, con la tolleranza ed il conseguente disinteresse degli aventi diritto ma a fronte e malgrado la loro precisa opposizione (*rectius*, in particolare delle società Milan e Juventus, titolari dei diritti di sfruttamento economico, concessi in licenza esclusiva a H3G, sin dalla iniziale pubblicità ed attivazione del servizio da parte di TIM);

*ritenuto che pertanto, allo stato, in attesa dell'instaurazione del giudizio di merito, è opportuno inibire, in via provvisoria, proprio per impedire un potenziale aggravarsi degli effetti pregiudizievoli lamentati dalle ricorrenti, alla resistente TIM: a)* la trasmissione e diffusione sui telefoni cellulari, con il servizio denominato « Serie A TIM Live », attraverso la tecnologia GPRS (non ravvisandosi la necessità di estensione della inibitoria alla tecnologia UMTS, implicante pacificamente la trasmissione non di immagini statiche ma di filmati, necessitanti, per ammissione della stessa TIM, di specifica cessione dei diritti da parte delle società sportive, o tanto più alle « successive generazioni ed ad ogni altra tecnologia », per difetto di determinatezza), delle immagini relative alle azioni salienti delle gare (c.d. casalinghe, secondo le regole sportive), disputate dalle squadre delle due società Milan A.C. spa e Juventus F.C. spa, con le attuali modalità sopra descritte e principalmente durante lo svolgimento dell'incontro di calcio e non prima della sua chiusura (non possono essere fissati dal giudice, in positivo, specifici limiti temporali di trasmissione dopo il termine della partita, in difetto, al riguardo, di regolamentazione pattizia o legislativa); *b)* l'indicazione, in conseguenza, al riguardo, di regolamentazione del relativo servizio di telefonia mobile denominato « Serie A TIM Live », tra le « squadre disponibili » all'interno degli MMS (*Multimedia Messaging Service*), delle squadre del Milan e della Juventus;

*ritenuto che le spese andranno liquidate all'esito del giudizio di merito, da instaurare nel termine perentorio di gg. trenta.*

P.Q.M. — In parziale accoglimento del ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, presentato *ante causam* in data 12 marzo 2003, dalla Juventus F.C. spa, dalla Milan A.C. spa e dalla H3G spa, in persona dei rispettivi legali rap-

presentanti p.t. (e con gli Avv.ti Arossa, Ulissi, Bonomo, Cantamessa, Morrelli e Avv.to Prof. Gambino), nei confronti della resistente TIM spa, in persona del legale rappresentante p.t. (con gli Avv.ti Prof. Ruffolo, Libonati, Mincato, Banorri, Pappalardo, Berruti e Rendo), e con l'intervento volontario delle società Ansa-Agenzia Nazionale Stampa Associata soc. coop. a r.l. e Ansaweb spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. (con gli Avv.ti Prof. Claudio Consolo, Cicconi e Valli), nel contraddittorio delle parti:

I) inibisce alla resistente TIM spa la trasmissione e diffusione sui telefoni cellulari, con il servizio denominato « Serie A TIM Live », attraverso la tecnologia GPRS, delle immagini relative alle azioni salienti delle gare (c.d. casalinghe, secondo le regole sportive), disputate dalle squadre delle due società Milan A.C. spa e Juventus F.C. spa, con le attuali modalità, descritte in motivazione, e principalmente durante lo svolgimento dell'incontro di calcio e non prima della sua chiusura;

II) inibisce altresì alla resistente TIM spa l'indicazione, nella pubblicità e promozione del relativo servizio di telefonia mobile denominato « Serie A TIM Live », tra le « squadre disponibili » all'interno degli MMS (*Multimedia Messaging Service*), delle squadre del Milan e della Juventus;

III) rigetta il ricorso relativamente alla richiesta di inibitoria provvisoria concernente una asserita pubblicità sleale attuata dalla resistente;

IV) spese all'esito del giudizio di merito, da instaurare nel termine perentorio di gg. trenta.